

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 814)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampato n. 1107)*

**d'iniziativa dei deputati RUSSO Salvatore, CODIGNOLA, MARANGONE, LIBERATORE, ROFFI, SCIORILLI BORRELLI e GRASSO NICOLOSI Anna**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1959

### Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.

##### Art. 2.

La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha

validità per un periodo non superiore ad un anno dalla sua pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa.

##### Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1º gennaio 1957. La graduatoria degli idonei nei concorsi generali a cattedre è soppressa per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.